



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

L'ESDEBITAZIONE DEL FALLITO È APPLICABILE ANCHE AI DEBITI IVA

- Sentenza del 16/04/2025, n. 2/100 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia
- Giud. monocr.: Montanari

Composizione

081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - 188
RAPPORTI PROCESSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO
- RAPPORTI PROCESSUALI

Fallimento - Esdebitazione - Debiti IVA - Applicabilità.

Massima

L'esdebitazione del fallito è applicabile anche ai debiti IVA, in quanto tale istituto è compatibile con la Sesta Direttiva CEE in materia di sistema comune di imposta sul valore aggiunto. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che la concessione del beneficio dell'esdebitazione è sottoposta, nell'ordinamento nazionale, a rigorose condizioni di natura soggettiva ed oggettiva, e ciò consente la declaratoria di inesigibilità di una cartella di pagamento emessa ai fini IVA).

Rif. Normativi

- Trattato sull'Unione Europea, art. 4, par. 3;
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 142 e 143;

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- Direttiva CEE 17 maggio 1977 n. 77/388/CEE, artt. 2 e 22.

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 18124 del 06/06/2022;
- C.G.U.E., 16/03/2017, causa C-493/15;
- C.G.U.E., 07/04/2016, causa C-546/14.

Anno pubb.

- 2025.